COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 05/03/2020

Oggetto:
IMMOBILE "CASA DI GUARDIA" POSTO IN VIA PONTERENO N. 15 – CENTO. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CENTO BONDENO ODV PER L'UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI .

L'anno 2020, addì cinque del mese di Marzo alle ore 16:30 ritualmente convocata dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l'intervento dei componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	TOSELLI FABRIZIO	Sindaco		Assente
2	MACCAFERRI SIMONE	Vicesindaco	Presente	
3	BARBIERI MARIACRISTINA	Assessore		Assente
4	LABIANCO ANTONIO	Assessore	Presente	
5	BORGATTI GRAZIA	Assessore	Presente	
6	MELLONI ANDREA	Assessore	Presente	
7	MELLONI ELENA	Assessore	Presente	
8	FORTINI MATTEO	Assessore	Presente	
			6	2

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare e

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (19A07940) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 295 del 17/12/2019;

Visto, da ultimo, il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 febbraio 2020, recante: "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.50 del 28 febbraio 2020;

Richiamate:

• la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 7/03/2019 ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 - APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO SEZIONE STRATEGICA 2019/2021 ED APPROVAZIONE SEZIONE OPERATIVA 2019/2021 ", esecutiva, e ss.mm.ii ;

• la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27/03/2019 ad oggetto BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - APPROVAZIONE, esecutiva, e ss.mm.ii;

• la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 27/03/2019 ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE – APPROVAZIONE, esecutiva, e ss.mm.ii;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 15/05/2019 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Approvazione ed assegnazione obiettivi di gestione, risorse umane e strumentali " e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.119 del 30/12/2019;

Premesso che il Comune di Cento è titolare della Concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna (n. 0005091 del 04/03/2003 con durata 01/05/2003 – 30/04/2022) avente ad oggetto l'utilizzo dell'immobile sito in Via Pontereno n. 15 a Cento denominato "Casa di Guardia Reno Ponte Vecchio", identificata al Fg. 54 Mapp.li 33 – 34, che da anni è sede di diverse iniziative aventi carattere volontario, specialmente nell'ambito dell'assistenza e tutela della salute, aperte alla cittadinanza del Comune di Cento e dei territori limitrofi;

Dato atto che la Croce Rossa Italiana – Comitato Cento – Bondeno, con sede in Via Pontereno n. 15 – Cento (FE) – C.F. e P.I. 01994310389, con nota prot. 53022 del 11/10/2018, chiede di poter utilizzare alcuni locali dell'immobile in argomento per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, previste all'interno del proprio statuto, quali ad esempio:

- Trasporto di pazienti per visite mediche presso strutture sanitarie essendo, l'Associazione in parola, in possesso di alcuni mezzi adeguatamente attrezzati;
- Assistenza sportiva alle gare con ambulanza;
- Corsi di formazione e specializzazione per volontari anche per interventi in caso di emergenze pubbliche, quali le calamità naturali;
- Attività di raccolta fondi e di colletta alimentare;
- Diffusione dei principi fondamentali e valori umanitari tramite la collaborazione in rete con altre associazioni;
- Educazione alla cultura della cittadinanza attiva e alla salute e sicurezza dei giovani;
- Supporto ai progetti scolastici promossi dalla Polizia Municipale nell'ambito dell'educazione alla sicurezza stradale;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

Precisato:

- che il Comune di Cento sostiene iniziative di tutela e protezione della salute e della vita oltre che di supporto e inclusione sociale che mirano al sostegno dei cittadini, in particolari condizioni di bisogno, e al progresso civile e culturale della comunità centese;
- che tale obiettivo rientra tra le competenze dell'Amministrazione Comunale a favore della collettività, in particolare l' accesso a servizi essenziali, ai fini della valorizzazione della persona e della sua salute;
- che l'Amministrazione Comunale può delegare in via sussidiaria, ex art. 118 della Costituzione, lo svolgimento di alcune attività di propria competenza a soggetti terzi, anche in forma associata;

Ritenuto che l'attività della Croce Rossa Italiana – Comitato Cento – Bondeno rivesta una notevole importanza sociale poiché è promotrice di attività di aggregazione territoriale, che coinvolgono la popolazione locale e limitrofa in azioni volontarie finalizzate alla tutela del cittadino e della sua salute oltre che alla diffusione di una cultura altruistica e volta all'aiuto reciproco;

Atteso che la Pubblica Amministrazione deve agire nel rispetto del principio di "buon andamento" (art. 97 Cost.), anche nella sua estrinsecazione rappresentata dall'economicità dell'azione amministrativa. Proprio su questo principio si incardinano diverse decisioni della giurisprudenza contabile, considerato che con la concessione di un bene a canone inferiore al prezzo di mercato o addirittura a canone gratuito si avrebbe un vantaggio economico per il concessionario (ciò anche prendendo in considerazione le spese di manutenzione ordinaria a suo carico). Le Pubbliche Amministrazioni risultano infatti, per definizione, enti a fini generali, e come tali orientano la propria azione allo sviluppo della comunità amministrata: "in linea generale sono ammesse deroghe (come per l'ipotesi del comodato ad uso gratuito), ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, Deliberazione n. 1/2015/PAR e Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, sent. n. 234/2013);

Visto il D.P.R. 296/2005 (che ha abrogato e sostituito la L. 390/86), che al comma 1 dell'art. 2 riconosce la doverosità dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica mediante pubblico incanto per la concessione di beni immobili appartenenti allo Stato, salvo eccezioni. L'art. 11, in particolare, prevede proprio una di queste eccezioni, statuendo che "I beni immobili dello Stato (...) possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei princìpi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria" a tutta una serie di soggetti tra cui figurano anche cooperative sociali, comitati, associazioni, fondazioni;

Vista la Deliberazione 716/2012/PAR della Corte dei Conti con la quale, in riferimento agli enti locali, si fa presente che la riforma del Titolo V della Costituzione ha riconosciuto che gli enti territoriali hanno un proprio patrimonio (art. 119 Cost., comma 7) e non solo il demanio e che, a seguito del c.d "federalismo demaniale", attuato con il D. Lgs 85/2010, è stata prevista l'attribuzione a titolo non oneroso, ad ogni livello di governo, di beni statali secondo dei criteri di territorialità, di sussidiarietà, di adeguatezza, di semplificazione e di capacità finanziaria;

Vista altresì la sentenza interpretativa del Tar Liguria n. 67/2014 con la quale viene affermato che "Le concessioni di beni non destinati allo sfruttamento economico rappresentano (...) una manifestazione del potere dominicale dell'ente proprietario che, pur essendo soggetta al rispetto dei canoni di pubblicità, imparzialità e buona amministrazione, precede logicamente la realizzazione delle aspettative dei soggetti terzi. Ne deriva che la pubblica amministrazione, pur non potendo individuare in modo arbitrario i soggetti cui affidare la disponibilità dei propri beni, non è tuttavia tenuta all'espletamento di un confronto comparativo fra i potenziali concessionari laddove, nell'esercizio delle proprie attribuzioni discrezionali, ritenga motivatamente che l'attività di

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

particolari soggetti meriti di essere favorita in ragione dell'interesse che presenta per la collettività, soprattutto qualora le finalità del privato coincidano con gli obiettivi prefissati dall'amministrazione";

Preso atto che l'ente dispone del bene nell'interesse della collettività, favorendone la "massima valorizzazione funzionale" Il tutto secondo il principio dall'art. 2, comma 4, del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 86, di massima valorizzazione funzionale dei beni attribuiti al patrimonio dell'ente locale, a vantaggio diretto o indiretto della collettività, ed anche il principio di sussidiarietà verticale, in base al quale i cittadini, idoneamente associati, possono essere destinatari dell'esercizio di attività pubbliche, se queste vengono svolte in maniera più economica, efficiente ed efficace rispetto a quanto l'ente di riferimento possa garantire;

Dato atto che, per quanto sopra, si possa affermare la legittimità di procedere, in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, mediante lo sfruttamento del bene patrimoniale non sul valore di mercato, bensì su un valore più basso o nullo, in considerazione delle finalità sociali, senza scopo di lucro, delle associazioni di interesse collettivo alle quali quindi affidare la gestione dei beni pubblici;

Dato atto che la Croce Rossa Italiana – Comitato Cento – Bondeno riveste una notevole importanza sociale poiché risponde ad una costante necessità di incrementare nella popolazione afferente al Comune di Cento e ai territori circostanti la sensibilità all'altruismo e ad azioni di volontariato;

Rilevato che l'Amministrazione comunale, considerando la suddetta attività un servizio di fondamentale importanza per la popolazione del territorio, ritiene di voler disciplinare l'utilizzo dell'immobile in argomento concedendo in comodato d'uso gratuito alla Croce Rossa Italiana – Comitato Cento – Bondeno, parte dell'immobile denominato "Casa di Guardia", oggetto di Concessione da parte della Regione Emilia Romagna;

Rilevato che la stipula del contratto in argomento consentirebbe di realizzare le attività statutarie della CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI CENTO – BONDENO con sede in Via Pontereno n. 15 – Cento (FE) – C.F. e P.I. 01994310389 e di far perseguire al Comitato stesso i propri scopi sociali quali:

- Tutela e protezione della salute e della vita;
- Supporto ed inclusione sociale;
- Formazione dei volontari in risposta ad emergenze e disastri;
- Sviluppo e comunicazione e promozione dei principi e dei valori del volontariato;
- Promozione della partecipazione attiva dei giovani alle attività di volontariato e relativa formazione;

Riconosciuto che queste attività integrano gli obiettivi pubblici di promozione, sviluppo e diffusione culturale del territorio e, nel caso di specie, vengono svolte da un'Associazione di volontari senza scopo di lucro;

Dato atto, pertanto, della necessità di stipulare con il suddetto Comitato, un contratto di comodato gratuito per l'utilizzo di parte dell'immobile in argomento, alle condizioni tutte indicate nello schema di contratto, contenente la planimetria degli spazi concessi, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto (All. A):

Dato atto inoltre:

- che alla stipula dell'atto interviene il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio;
- che a carico del Comune di Cento non sono previste spese conseguenti alla stipula del presente contratto;

Visti gli artt. 1803 e segg. del Codice Civile in materia di comodato d'uso di immobili;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Con voti favorevoli ed unanimi;

D E L I B E R A

Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:

1) di stipulare con la CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI CENTO – BONDENO con sede in Via Pontereno n. 17 – Cento (FE) – C.F. e P.I. 01994310389, un contratto di comodato gratuito per l'utilizzo di parte dell' immobile denominato "Casa di Guardia", oggetto di Concessione da parte della Regione Emilia Romagna, come in premessa specificato, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cento come segue: C469, Foglio Fg. 54 Mapp.li 33 – 34, della consistenza di circa mq 128, composto da un piano interrato e da due locali al piano rialzato e primo, alle condizioni tutte indicate nello schema di contratto, contenente la planimetria dell'immobile, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto (All. A);

2) di dare mandato al Dirigente del VI Settore alla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso;

3) di dare atto che a carico del Comune di Cento non sono previste spese conseguenti alla stipula del presente contratto;

Quindi, con successiva ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma Il Presidente Dott. Simone Maccaferri	Firma Il Segretario Generale Dott.ssa Margherita Clemente

---

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____ Il Pubblico Ufficiale _____

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.